**IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE,**

rilevato che il terzo ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* -non ha reso la dichiarazione nonostante l’ulteriore notifica prevista dall’art. 548, comma 2 c.p.c.;
* -ha reso la dichiarazione negativa;
* -ha reso la dichiarazione e questa è contestata;

rilevato che il creditore non ha fornito elementi idonei ad identificare il credito, non producendo alcuna documentazione o se questa è ritenuta insufficiente ad un primo esame, ed ha chiesto il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.;

fissa all’uopo l’udienza del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_\_\_\_;

assegna al creditore termine per la notifica del presente provvedimento fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sia alla parte debitrice che al terzo pignorato;

autorizza il creditore ad acquisire presso l’INPS documentazione sull’eventuale rapporto di lavoro dipendente tra il debitore ed il terzo, con l’esatta posizione contributiva e previdenziale.

 L’ASSISTENTE GIUDIZIARIO Il GIUDICE DELL’ESECUZIONE